




COMUNE DI CALDAROLA

PROVINCIA DI MACERATA

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2

(L.R. 34/1992 E S.M.I. - L.R. 25/2017 E S.M.I.)



RAPPORTO PRELIMINARE VAS DI
VARIANTE AL PRG

TAV. D1

GRUPPO DI
PROGETTAZIONE:

Ing. Andrea Spinaci
Arch. Ilenia Gianfelici
Arch. Cinzia Caprodossi
Geom. Sabrina Passarini

CONFERENZA SERVIZI

ADOZIONE

APPROVAZIONE DEFINITIVA

INDICE

CONTENUTI GENERALI

- A. Premessa
- B. Inquadramento Generale e Descrizione delle Variazioni
- C. Proposta di Variante PRG
- D. Effetti della variante
- E. Normativa di riferimento
- F. Fasi e Soggetti coinvolti nella Consultazione preliminare
 - Fasi del procedimento di variante al PRG
 - Soggetti coinvolti nel procedimento di variante al PRG
- G. Verifica di Coerenza esterna
 - Vincoli e piani di interesse nazionale
 - R.D. 30/12/1923 n. 3267: Vincolo Idrogeologico
 - DPR 8/09/97 N. 357
 - Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004
 - Atti di Pianificazione e Programmazione di interesse Regionale e Provinciale
 - P.P.A.R
 - P.T.C.
 - P.A.I
 - Atti di Pianificazione e Programmazione di interesse Comunale
 - Piano Regolatore Generale
 - Piano di Zonizzazione Acustica
- H. Proposta di Variante P.R.G.

CONTENUTI GENERALI

A. PREMESSA

A causa dello sciame sismico verificatosi a partire dal 24/08/2016, gran parte del patrimonio immobiliare presente nel territorio del Comune di Caldarola risulta aver subito gravi danni. Visto il livello di danneggiamento subito dagli immobili nel territorio comunale e l'elevato numero di fabbricati che necessitano di interventi di riparazione e miglioramento sismico e al fine di accelerare e facilitare il processo di ricostruzione, si è reso necessario adeguare alle attuali esigenze le previsioni dettate dal PRG in vigore con la Variante 1 al PRG approvata, in via definitiva, con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2020.

Alla luce di ulteriori interventi previsti (completamento delle aree SAE, realizzazione dell'area di sosta camper ai sensi dell'Ordinanza n. 77 del 02/08/2019 e realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Faleriense), si rende necessario procedere ad un'ulteriore revisione del Piano Regolatore.

Tali modifiche allo strumento urbanistico fanno riferimento alla normativa ordinaria, nonché al Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" così come modificato dal Decreto Legge 16/10/2017 n. 148 e dal Decreto Legge 28/06/2018 n. 55, ed alla normativa specifica regionale.

Ai fini della semplificazione, l'art. 2 della Legge Regionale 25 del 02/08/2017 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016" prevede che le varianti ai piani regolatori generali, necessarie per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge, diversi da quelli di cui agli artt. 11 e 16 del D.L. 189/2016, sono approvate in via definitiva dal Comune, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà.

Nei procedimenti di cui all'art. 2 della stessa L.R. 25/2017, il Comune è autorità competente nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), se necessaria, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente, mentre le Province partecipano al procedimento di VAS in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni.

La VAS è resa all'interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 25/2017.

Considerato che l'art. 2 comma 3 della L.R. 25/2017 prevede che le varianti di cui al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 25/2017 possono derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTC), al piano paesistico ambientale regionale (PPAR), di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989, anche con riferimento ai Comuni che non hanno adeguato a esso il proprio strumento urbanistico generale.

Il presente documento è redatto con lo scopo di verificare l'assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Caldarola (MC), illustra gli interventi da attuare e contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente.

La fase preliminare si conclude, sulla base dei contenuti del documento preliminare e dei contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale, attraverso il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma alla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni.

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica - VAS - dei contenuti della presente variante si avvia attraverso una Verifica di assoggettabilità avente lo scopo di valutare se i contenuti della variante al PRGC possano comportare un impatto significativo, e negativo, sull'ambiente.


B. INQUADRAMENTO GENERALE E DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI

La variante al Piano Regolatore Generale in esame consiste in modifiche puntuali al PRG del Comune di Caldarola (MC) al fine di semplificare e favorire la ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'anno 2016.

Le modifiche previste sono di seguito descritte:

1. PARCHEGGIO AREA SAE (Fig. 1 P.lle 187 e 846): in corrispondenza di Via Alessandro Grifi, si riscontra che per mero errore nella VARIANTE 1 del PRG non è stata riportata la destinazione già approvata con PRG del 2013 con Del. C.C. n. 4 del 18/02/2013.

L'area in oggetto difatti, ad oggi è destinata a parcheggio, in quanto opera necessaria a servizio dell'area SAE, pertanto la destinazione **FA-5** cioè **“Attrezzature pubbliche di assistenza di Protezione Civile”**, verrà corretta con la destinazione **P “Zone di Parcheggio”**.



1. Parcheggio Area SAE

2. REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA AREA SAE E VIA BUSCALFERRI (Fig. 1 P.lle 592, 846, 483, 484, 554, 555): la presente variante nasce dall'esigenza dell'Amministrazione comunale di adeguare la viabilità esistente nell'area SAE.

Il PRG vigente prevede la realizzazione di un collegamento tra Via Buscalferri e Via San Martino (strada dell'area SAE) da realizzarsi tramite collegamento tra le due vie.

Pertanto nel corso della realizzazione della area SAE, inizialmente era stato previsto un collegamento con Viale Matteotti non realizzato in corso d'opera.

Dato atto della necessità di adeguare i collegamenti in funzione al numero di occupanti della nuova area, il Settore LL.PP.- Urbanistica - Edilizia Privata, ha studiato un nuovo collegamento tra Via Buscalferri e Via San Martino deviando la strada su un altro terreno di proprietà comunale. Tale soluzione incrementerà notevolmente la sicurezza stradale, ed oltre ad essere molto vantaggiosa dal punto di vista dei tempi di realizzazione, è stata ammessa a finanziamento dalla Protezione Civile con nota Prot. 3156 del 12/04/2021.

Alla luce di quanto sopra si rende necessario variare le previsioni del PRG per la nuova infrastruttura.

L'area non presenta emergenze botaniche- vegetazionali e la fauna è rappresentata da quella che può essere definibile “di passaggio occasionale” in quanto ci stiamo occupando di una zona ai limiti

dell'area urbana di Caldarola e quindi non particolarmente adatta all'insediamento di animali selvatici che prediligono ambienti a loro più confacenti e normalmente distanti dai nuclei abitati. In questa area, l'intervento da mettere in atto avviene mediante la modifica di più porzioni da destinare a STR cioè "Zone adibite a strade", e contestualmente delle zone Vn1 "Zone di Viabilità", Vn3 "Zone Verdi di Rispetto", FA5 "Attrezzature Pubbliche di Assistenza di Protezione Civile" e FA2 "Attrezzature di interesse Comune".



2. Rotatoria Area SAE

3. AREA SOSTA CAMPER: (F:2 P.lla 730 – 736) L'intervento previsto consiste nella realizzazione di una nuova "Area sosta Camper" situata all'interno del territorio comunale di Caldarola e nello specifico nella zona di via Piandassalto nelle immediate vicinanze della rotatoria all'ingresso del paese.

Tale intervento si inserisce tra quelli previsti dell'Ordinanza n. 77 del 02-08-2019 "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi".

L'area individuata dall'Amministrazione Comunale, da attrezzare per la sosta camper, attualmente ricade all'interno della perimetrazione del P.I.P. Piandassalto, destinata a Verde e Parcheggio, la quale ad oggi risulta arredata con panchine e delimitata da un marciapiede e strade perimetrali.

L'intervento previsto si configura in Variante sia al PRG Vigente che al Piano Attuativo, in quanto l'area in oggetto è destinata agli standard del P.I.P. di Piandassalto. Si specifica che la verifica degli standard richiesti per norma, anche a seguito della sottrazione dell'area in oggetto risultano soddisfatti, relativamente all'intera area del P.I.P.(vedi "TAV. B1.2 - Scheda Valutazione Area Camper").

Si specifica inoltre che con la presente si aggiorna il perimetro negli elaborati grafici del PRG, in quanto si riscontra che il Perimetro del P.I.P Piandassalto non corrisponde con quanto approvato con Del. Consiglio n. 5 del 27/02/2002.

Considerato che il finanziamento dell'opera ai sensi dell'OCSR n. 77 la variante consiste nel modificare la destinazione da D2 o meglio "Zona PIP – Zone Produttive" a FA4 cioè "Attrezzature pubbliche con funzione di Protezione Civile".



3. Area Sosta Camper

4. NUOVO PARCHEGGIO VIA FALERIENSE (Fig. 15 P.lle 473, 471, 159): Nell'ambito del Programma unitario di intervento per le aree del terremoto 2009 e 2016, il Comune di Caldarola ha voluto realizzare un nuovo parcheggio a servizio della piazza Vittorio Emanuele che può svolgere anche funzioni di scambio per la mobilità dolce.

Tale intervento rientra nel complesso delle misure da attuare sia per favorire la ricostruzione, dato atto dei problemi logistici connessi agli interventi del centro storico sia a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita dato che sono trascorsi sei anni dal sisma.

L'infrastruttura, svolgerà la funzione di parcheggio per le autovetture, attrezzato per la mobilità dolce, che pone Caldarola in prima fila nella ricerca e nello sviluppo di un turismo sostenibile finalizzato alla riscoperta del territorio anche alla luce del ritorno alla normalità post-sisma.


Storicamente il territorio comunale è sempre stato un importante snodo per le attività cicloturistiche dell'entroterra e, la mancanza di un luogo di ritrovo/partenza/arrivo è sempre stato visto come un disservizio. A tale scopo e dopo ricerche mirate all'individuazione di uno spazio idoneo, si è scelta l'area adiacente a via Faleriense, punto di ingresso/uscita del centro storico comunale.

Alla luce di questo si è pensato di rendere l'area idonea alla sosta di auto e biciclette, un connubio di utilizzi volti sia a servizio dei residenti sia a servizio dei visitatori, turisti e come punto di partenza per passeggiate a piedi e/o in bicicletta.

Tutto ciò premesso, l'intervento che si intende realizzare sarà volto al minor impatto possibile sui luoghi integrando il nuovo spazio nell'ambiente attraverso l'utilizzo di materiali e soluzioni a basso impatto ambientale.

L'intervento è realizzato in area urbana, e non risultano particolari interferenze con il sistema Botanico-Vegetazionale, ferma restando la necessità di tagliare alcune piante non protette ai sensi della L.R. 06/2005.

In questa area, l'intervento da mettere in atto avviene mediante la modifica di più porzioni da trasformare da Vn3 "Zone Verdi di Rispetto" a P "Zone di Parcheggio".



4. Nuovo Parcheggio Via Faleriense

C. PROPOSTA DI VARIANTE PRG

Il piano di variante prevede la trasformazione dell'attuale PRG mediante modifiche puntuali alle destinazioni d'uso di alcune aree; con lo scopo di consentire una ricostruzione più rapida ed efficace, permettendo di adeguare al tempo stesso il territorio alle attuali esigenze dettate dalla necessità di ricostruire, di riaggregare gli spazi, di collegare la città e di riservare particolari spazi alla gestione esclusiva delle emergenze, senza introdurre sostanziali modifiche a livello urbanistico delle varie aree oggetto di variante.

D. EFFETTI DELLA VARIANTE

Per analizzare le potenziali ricadute della Variante si procede di seguito alla specifica trattazione di ciascun singolo punto elencato dall' "Allegato I" della parte II del decreto legislativo 152/2006:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

<ul style="list-style-type: none"> in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 	<p>La variante al PRG consiste in modifiche puntuali all'azzonamento studiate e sviluppate affinché siano compatibili con l'assetto infrastrutturale con lo scopo di consentire una ricostruzione più rapida ed efficace, permettendo di adeguare al tempo stesso il territorio alle attuali esigenze dettate dalla necessità di ricostruire, di riaggregare gli spazi, di collegare la città e di riservare particolari spazi alla gestione esclusiva delle emergenze, senza introdurre sostanziali modifiche a livello urbanistico delle varie aree oggetto di variante.</p>
<ul style="list-style-type: none"> in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 	<p>Non sono riscontrabili ricadute, determinate dalla presente variante, su altri piani sovraordinati né sottordinati.</p>
<ul style="list-style-type: none"> la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 	<p>La variante non interessa, né comporta ricadute, su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale; inoltre, non riguarda previsioni di piano tali da modificare in forma apprezzabile l'assetto insediativo, né modifica strategie di sviluppo tali da influire sulla sostenibilità delle previsioni del PRG.</p>
<ul style="list-style-type: none"> problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 	<p>La variante non concerne previsioni che possano avere implicazioni di natura ambientale o che possano aggravare la sostenibilità delle indicazioni del PRGC vigente - non comporta ricadute operative su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale.</p>
<ul style="list-style-type: none"> la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 	<p>La variante non individua nuove strategie di sviluppo urbanistico, non incrementa le aree edificabili di PRG - non concerne previsioni che, possano avere implicazioni di natura ambientale o che possano aggravare la sostenibilità delle previsioni del PRG vigente - non determina ricadute, su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale.</p>

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

<ul style="list-style-type: none"> probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 	<p>La variante non prevede edificazioni incrementali rispetto al previgente assetto del PRGC in quanto non aumenta l'insediabilità del Piano, né indica nuove/diverse direttrici di sviluppo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> carattere cumulativo degli impatti; 	<p>Non vi sono previsioni della variante che possano considerarsi aggiuntive rispetto al previgente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> natura transfrontaliera degli impatti; 	<p>Non sono immaginabili impatti transfrontalieri.</p>
<ul style="list-style-type: none"> rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 	<p>La variante non contempla azioni che possano introdurre rischi aggiuntivi per la salute e/o l'ambiente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 	<p>Eventuali attività connesse alla variante non potranno avere impatti che, per estensione, eccedono oltre il sedime direttamente interessato.</p>
<ul style="list-style-type: none"> valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 	<p>Non vi sono punti di particolare contiguità con emergenze del patrimonio naturale né degli elementi storici dell'insediamento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 	<p>Per effetto della variante non sono prevedibili effetti in grado di influire sulla vulnerabilità del territorio interessato, né viene intensificato l'utilizzo del suolo relativamente agli interventi di modifica puntuale.</p>
<ul style="list-style-type: none"> impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 	<p>Non sono previste modificazioni di impatto, antropico o paesaggistico, a carico di elementi paesaggistici o ambientali di pregio. Le modifiche non interessano paesaggi protetti da Enti o Norme sovraordinati.</p>

E. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I riferimenti normativi sono rappresentati dal seguente quadro:


- o Nazionale

- Legge 17/08/1942, “Legge Urbanistica”;
 - D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
 - D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, “*Norme in materia ambientale*” con il recepimento della direttiva 2001/42/CE;
 - D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale*”;
 - D.lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, “*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- Regionale
- L.R. 34 del 05/08/1992: “*Norme in materia urbanistica paesaggistica e di assetto del territorio*” e s.m.i.;
 - L.R. 25 del 02/08/2017 avente per oggetto “*Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016*”;
 - L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, “*Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*”;
 - Delibera di Giunta Regionale 833 del 16 giugno 2008. LR n. 6/2007 “*Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*” art. 20 - *Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”*;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1400 del 20/10/2008. LR n. 6/2007 “*Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*” art. 20 - *Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”*;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010. Aggiornamento delle “*Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 128/2010*”.

F. FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE

- **Fasi del procedimento di variante al PRG**

Le fasi sono quelle previste per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante, sintetizzate nel seguente diagramma:



- **Soggetti coinvolti nel procedimento di variante al PRG**

- Attività Proponente: Comune di Caldarola (MC);
- Autorità competente: Comune di Caldarola (MC);
- Soggetti competenti (SCA):
 - Regione Marche – Servizio Assetto e Tutela del Territorio – P.F. Macerata;
 - Regione Marche – Servizio Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile – Dirigente Posizione di Funzione Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia;
 - Provincia di Macerata – Settore 9-10 – Territorio e Ambiente;
 - Provincia di Macerata – Settore 7 – Viabilità e Patrimonio;
 - AATO 3 MARCHE;
 - Ente Gestore della rete Idrica: A.S.S.M. S.p.a.;
 - Ente Gestore della rete Fognaria: A.S.S.M. S.p.a.;
 - Ente Gestore della rete Elettrica: ENEL Distribuzione;
 - Ente Gestore della Rete Gas: Tecnicosul s.r.l.;
 - Ente Gestore della Rete Telefonia: TIM S.p.A.;
 - Ente Gestore della Rete Telefonia: Open Fiber;
 - ARPAM, Dipartimento Provinciale ARPAM di Macerata
 - A.S.U.R. Marche – Area Vasta 3;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici delle Marche;

Potranno essere individuati altri soggetti competenti quali soggetti competenti in materia ambientale, nel caso specifico ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L.R. 25/2017 il Comune di Caldarola è Autorità competente mentre la Provincia di Macerata è soggetto competente in materia ambientale.

Nel caso di esclusione dalla procedura di VAS, si procederà all'adozione della Variante, anche tenendo conto di eventuali prescrizioni impartite in sede di verifica del rapporto preliminare da parte della Conferenza dei Servizi prevista dalla L.R. 25/2017 art. 2 comma 7.

Nel caso di assoggettabilità si procederà alla predisposizione del Rapporto ambientale, secondo quanto previsto dalle linee guida sopra richiamate.

G. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

- Richiamata la L.R. 25 del 02/08/2017 avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”;
- Considerato che la L.R. 25/2017 prevede disposizioni urgenti volte a semplificare e accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dai medesimi;
- Considerato che la L.R. 25/2017 si applica esclusivamente nel territorio dei Comuni della Regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

- Considerato che la L.R. 25/2017 si applica esclusivamente nel territorio dei Comuni della Regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;
- Considerato che il Comune di Caldarola rientra tra quelli ricompresi negli elenchi di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Considerato che l'art. 2 della suddetta Legge regionale prevede che le varianti ai piani regolatori generali necessarie per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge, diversi da quelli di cui agli articoli 11 e 16 del D.L. 189/2016, sono approvate in via definitiva dal Comune ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà;
- Considerato che l'art. 2 comma 2 della L.R. 25/2017 prevede che ai fini dell'acquisizione dei pareri di conformità geomorfologica previsto dall'articolo 89 del D.P.R. 380/2001, nonché degli altri pareri necessari per l'approvazione della variante, l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Considerato che l'art. 2 comma 7 della L.R. 25/2017 prevede che nei procedimenti di cui all'art. 2 della L.R. 25/2017, il Comune è autorità competente nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), se necessaria ai sensi della legislazione statale e regionale vigente;
- Considerato che l'art. 2 comma 7 della L.R. 25/2017 prevede che le Province partecipano al procedimento di VAS in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni;
- Considerato che l'art. 2 comma 7 della L.R. 25/2017 prevede inoltre che la VAS è resa all'interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 25/2017;
- Considerato che l'art. 2 comma 3 della L.R. 25/2017 prevede che le varianti di cui al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 25/2017 possono derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTC), al piano paesistico ambientale regionale (PPAR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989, anche con riferimento ai Comuni che non hanno adeguato a esso il proprio strumento urbanistico generale.

La previsione di trasformazione dell'assetto attuale dell'area così come definita dall'art. 2 commi 1-2 e 3 della L.R. 25/2017 sono in deroga alle tutele e agli indirizzi delineati statali e dai piani sovraordinati regionali e provinciali di riferimento.

In questa sezione vengono elencati i piani e programmi ritenuti pertinenti alle varianti in oggetto, in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale di intervento dello stesso.

L'analisi di tale quadro consente di verificare la coerenza della variante rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata, tra cui:

- ✓ VINCOLO IDROGEOLOGICO
- ✓ PPAR D.A.C.R. 197/1987
- ✓ PAI
- ✓ PIT
- ✓ PTC

- **VINCOLI E PIANI DI INTERESSE NAZIONALE**

- R.D. 30/12/1923 n. 3267: Vincolo Idrogeologico


Il Regio decreto-legge n. 3267/1923 prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. In particolare tale decreto vincola, per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque; un secondo vincolo è posto sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

Per i territori vincolati sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione; il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente.

Le trasformazioni dei terreni soggetti a vincolo devono essere autorizzate dal Corpo Forestale (art. 7). Nella Regione Marche, con l'entrata in vigore della Legge Forestale Regionale (L.R. 6/2005) le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono state estese a tutte le aree boscate (art. 11).

L'area della variante in esame che risulta tutelata ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 "Vincolo idrogeologico" è:

- **2. REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA AREA S.A.E. E VIA BUSCALFERRI**




- DPR 8/09/97 N. 357 “Regolamento Recante Attuazione Della Direttiva 92/43 Cee Relativa alla Conservazione Degli Habitat Naturali e Semi Naturali, Nonché della Flora e della Fauna Selvatica”

La normativa prevede, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di definiti habitat naturali e di specie della flora e della fauna, l’istituzione di “Siti di Importanza Comunitaria” e di “Zone speciali di conservazione”.

In tali aree sono previste norme di tutela per le specie faunistiche e vegetazionali (art. 8, 9 e 10) e possibili deroghe alle stesse in mancanza di soluzioni alternative valide e che comunque non pregiudichino il mantenimento della popolazione delle specie presenti nelle stesse.

Successivamente a tale decreto è stato emesso il DM 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente, con il quale è stato reso pubblico l’elenco dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, unitamente all’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione Marche ha a sua volta emanato la delibera della G.R. n.1791 del 1/08/2000 con la quale, in recepimento delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono state individuate le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definiti gli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all’art.5 del DPR 357/97.

Dall’esame della cartografia relativa delle aree Natura 2.000 risulta che la variante in esame non ricade in aree SIC e ZPS.



- o Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004, “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”

Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137”, abrogando il precedente D. Lgs. 490/99, detta una nuova classificazione degli oggetti e dei beni da sottoporre a tutela e introduce diversi elementi innovativi per quanto concerne la gestione della tutela stessa.

In particolare, il nuovo Decreto identifica, all’art. 1, come oggetto di “tutela e valorizzazione” il “patrimonio culturale” costituito dai “beni culturali e paesaggistici” (art. 2).

Il Codice è suddiviso in cinque parti delle quali: la Parte II è relativa ai “beni culturali” e la Parte III ai “beni paesaggistici”.

Nella Parte Seconda “Beni culturali”, Titolo I, Capo I, art. 10, il Codice, tra l'altro, tutela:

- o *"le cose mobili ed immobili d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro" (art. 2 ex D. Lgs. 490/99);*
- o *"le cose mobili ed immobili del precedente punto che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante", appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto2 (art. 2 ex D. Lgs. 490/99);*
- o *"le cose mobili ed immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,*

della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose";

- *"le ville, i parchi ei giardini che abbiano interesse artistico o storico" (art. 2 ex D. Lgs. 490/99);*
- *"i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico".*

La tutela, Capo III art. 20, ne impedisce la distruzione, il danneggiamento o l'uso non compatibile con il loro carattere storico-artistico o tale da recare pregiudizio alla loro conservazione. Tra gli interventi soggetti ad autorizzazione (art. 21) del Ministero ricadono "la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostruzione" mentre "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" ad eccezione delle opere e dei lavori incidenti su beni culturali ove per il relativo iter autorizzativo si ricorra a conferenza di servizi (art. 25) o soggetti a valutazione di impatto ambientale (art. 26). In questi ultimi due casi l'autorizzazione è espressa dai competenti organi del Ministero con parere motivato da inserire nel verbale della conferenza o direttamente dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Nella Parte Terza "Beni paesaggistici", Titolo I, Capo I, art. 134, il Codice individua come beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136) - (art. 139 ex D. Lgs. 490/99):
 - *"le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica";*
 - *"le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza";*
 - *"i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale";*
 - *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze";*
- b) le aree tutelate per legge (art. 142) - (art 146 ex D. Lgs. 490/99) -, fino all'approvazione del piano paesaggistico:
 - *"i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare";*
 - *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi";*
 - *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";*

- *"le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole";*
 - *"i ghiacciai e i circhi glaciali";*
 - *"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;"*
 - *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D. Lgs. 18 Maggio 2001, n. 227";*
 - *"le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici";*
 - *"le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 Marzo 1976, n. 448";*
 - *"i vulcani";*
 - *"le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice".*
- c) *"gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156".*
- d) Per quanto concerne la gestione della tutela, il Codice, ribadendo la competenza delle regioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio (art. 135), indica i criteri di elaborazione ed i contenuti dei piani paesaggistici regionali (art. 143) che, a riguardo, devono, "in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici" ripartire l'intero territorio di competenza in ambiti omogenei "da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati", attribuendo a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica ed individuando così, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita in base alla verifica del rispetto delle prescrizioni delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dagli stessi piani e quelle per le quali il piano definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento.

Ricadono nel vincolo paesaggistico Art. 142, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 42/2004 "Fiumi" i siti:

- **3. AREA SOSTA CAMPER**
- **4. NUOVO PARCHEGGIO IN VIA FALERIENSE**

ma, dato atto che l'area 3 alla data del 06/09/1985 era ricompresa in un'area delimitata dallo strumento urbanistico vigente come zona territoriale omogenea D ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sulla quale era già stato approvato piano urbanistico attuativo e che la stessa attualmente è ricompresa in un'area delimitata dallo strumento urbanistico vigente come zona territoriale omogenea D ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo quanto previsto dall'art. 142 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. gli interventi sull'area 3 non risultano di interesse paesaggistico e, pertanto, gli stessi non sono sottoposti al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

• ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI INTERESSE REGIONALE E PROVINCIALE

La Regione Marche individua e disciplina, in riferimento ai livelli di governo del territorio, gli strumenti di pianificazione urbanistica, le forme di controllo, nonché l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

Gli strumenti di pianificazione territoriale individuati sono:

- Piano Paesistico Ambientale regionale (PPAR);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC);
- Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

○ P.P.A.R.

La pianificazione a valenza ambientale nella Regione Marche viene attuata attraverso il Piano Paesistico Ambientale regionale, approvato con delibera n. 197 del 3/11/89. Tale Piano ha seguito quanto disposto dalla ex L. 431/85, ora D.lgs. 42/04.

Il Piano si articola in:

- Sottosistemi Tematici;
- Sottosistemi Territoriali;
- Categorie Costitutive del Paesaggio.

Le disposizioni dettate dal Piano sono:

- *indirizzi* di orientamento per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici di ogni specie e livello, nonché degli atti di pianificazione, programmazione e di esercizio di funzioni amministrative attinenti alla gestione del territorio;
- *direttive* per l'adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali e per la specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base transitorie di cui al punto successivo;
- *prescrizioni* di base (transitorie o permanenti) vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti; restano comunque salve le disposizioni più restrittive, ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti e da leggi statali e regionali.

I Sottosistemi tematici costituiscono la chiave di lettura delle principali componenti per l'analisi territoriale, dividendosi in: Sottosistema Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico; Sottosistema Botanico-Vegetazionale;

Sottosistema Storico-Culturale.

Le disposizioni vincolanti sono indicate nelle seguenti tavole allegate al PPAR.

I sottosistemi tematici si dividono in:

0. Sottosistema geologico-geomorfologico-idrogeologico individuato nella tav. 3;
1. Sottosistema botanico-vegetazionale individuato nelle tav. 4 e 5;

2. Sottosistema storico-culturale riportato nelle tav. 8, 9, 10, 15, 16 e 17;

Nell'ambito dei tre sottosistemi tematici sono generate per caduta le Categorie costitutive del paesaggio, le quali sono riferite ad elementi fondamentali del territorio che definiscono la struttura del medesimo, tenuto conto della specificità del territorio marchigiano, delle individuazioni di cui al V° comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del testo di cui alla ex legge 8 agosto 1985 n. 43. La loro salvaguardia viene attuata attraverso due livelli di tutela, integrale ed orientata. L'aspetto valutativo del sistema ambientale regionale è invece espresso con i Sottosistemi territoriali, i quali suddividono in zone omogenee le aree della Regione, in base alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali (A, B, C, D e V). Le prescrizioni del Piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali, e quindi anche in rapporto all'appartenenza dei territori interessati alle unità di paesaggio.


I Sottosistemi territoriali sono individuati nelle tavole 6 e 7

Le Categorie costitutive del paesaggio sono suddivise in:

- Categoria della struttura geomorfologia:
 1. Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche: tav. 3a e 13, nell'allegato 1;
 2. Corsi d'acqua: tav. 12;
 3. Crinali: tav. 12;
 4. Versanti: aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo;
 5. Litorali marini: dalla battigia al crinale costiero;
- Categoria del patrimonio botanico vegetazionale:
 1. Aree floristiche: tav. 4;
 2. Foreste demaniali regionali e boschi: tav. 5 e 14;
 3. Pascoli: tav. 5;
 4. Zone umide: tav. 5;
 5. Elementi diffusi del paesaggio agrario: elementi vegetali a carattere diffuso.
- Categoria del patrimonio storico culturale:
 1. Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale: tav. 8 e allegato 2;
 2. Centri e nuclei storici: tav. 8 e 15, allegato 2;
 3. Edifici e manufatti storici: tav. 9 e 16, allegato 2;
 4. Zone archeologiche e strade consolari: tav. 10 e 17, allegato 2;
 5. Luoghi di memoria storica: tav. 10 e 17, allegato 2;


Le disposizioni del PPAR sono state recepite dallo strumento urbanistico del Comune di Caldarola. Dall'esame del PPAR, come risulta dall'adeguamento fatto dal PRG, risulta: **NON RISULTA NECESSARIO FARE ADEGUAMENTO PPAR.**

- Tav. B03a: *Sottosistema geologico – geomorfologico Emergenze geologiche* (Art. 28): nessuna delle aree di intervento ricade all'interno dell'emergenza geomorfologica Gm n. 43 – Valcimarra: Depositi quaternali di versante;




- Tav. B03b1: *Fasce Morfologiche*: le aree non ricadono in nessun ambito di tutela dei crinali; l'area 4 ricade in ambito di tutela di aree con pendenza superiore al 30% ma l'intervento rientra tra i progetti di cui all'art. 57 delle NTA del PPAR, e rientra, in ogni caso, tra le esenzioni di cui all'art. 60 delle NTA del PPAR;

- Tav. B04a: *Valutazione qualitativa del sottosistema botanico-vegetazionale*: nessuna delle aree prese in esame ricade all'interno degli ambienti delle Gole calcaree – Gola di Bistocco:



- Tav. B04b1: *Sottosistemi tematici ed elementi costitutivi del sottosistema botanico-vegetazionale*: nei siti di progetto non ci sono aree di particolare pregio;
- Tav. B05a: *Sottosistema storico-culturale*: Caldarola ricade interamente nell'Area C di Qualità Diffuse (Area C, n° 60 C, Caldarola); l'Area 4 ricade all'interno della tutela integrale dei Centri e dei Nuclei Storici;
Zone archeologiche, strade consolari e luoghi di memoria storica: Nessun ambito di tutela conosciuto interessa la zona d'intervento; *Parchi, riserve naturali regionali*: Nessun ambito di tutela interessa la zona d'intervento;



- Tav.B05d4nord: *Manufatti rurali*: Nessuna area comprende manufatti rurali;
- Tav.B06a: *Ambiti di alta percektività visiva*: Nessun ambito di tutela interessa la zona d'intervento.

- o **P.T.C.**

Il vigente PTC è fondato su strategie di azione rivolte a tre grandi temi territoriali trasversali:

- o Sistema ambientale–naturalistico-geomorfologico;
- o Sistema insediativo e della mobilità, Contesto di pianificazione;
- o Sistema socio-economico, Demografia, Produzione, Cultura, Turismo;


L'individuazione di diversi settori tematici risponde all'esigenza di avere una rappresentazione esaustiva, ma soprattutto unitaria di Caldarola. Tutti gli aspetti trattati da ogni settore concorrono alla restituzione di quella complessità che caratterizza ogni territorio a prescindere dalle dimensioni amministrative o demografiche. Capire le vocazionalità dei territori, interpretare le dinamiche di trasformazione dal punto di vista dei processi sociali ed economici, aiuta a definire in maniera più aderente possibile il contesto, consente di calibrare la pianificazione e soprattutto di aumentarne l'efficacia. La sistematizzazione delle informazioni raccolte favorirà una lettura incrociata delle connessioni tra le stesse che permetta di elaborare una sorta di diagnosi territoriale.

A tal fine si procederà a realizzare una sintesi delle ricognizioni mediante una stilizzazione delle caratteristiche del contesto territoriale, che evidenzi e promuova la valorizzazione dei punti di forza e che sia capace di contenere i punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e minacce che derivano dal contesto e da vincoli esterni.

Una volta individuati i punti di forza e di debolezza del territorio, il passo successivo è rappresentato dall'esigenza di comprendere come essi influenzino o determinino ricadute sullo sviluppo locale.

temi specifici
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO
CATEGORIA STRUTTURA GEOLOGICA - GEOMORFOLOGICA


-  Corsi d'acqua (Art.29)
-  Ambito di tutela permanente dei corsi d'acqua (Art.29)
-  Ambito di tutela provvisorio dei corsi d'acqua (Art.29)
-  Crinali di I classe (Art.30)
-  Crinali di II classe (Art.30)
-  Emergenze geomorfologiche (Art.28)
-  Emergenze geomorfologiche di cui alla Circ. Reg. n. 17 del 18/09/1990 (Art.28)
-  Emergenze geologiche (Art.28)
-  Emergenze geologiche di cui alla Circ. Reg. n. 17 del 18/09/1990 (Art.28)
-  GA - aree di eccezionale valore (Art.6)
-  GB - aree di rilevante valore (Art.6)
-  GC - aree di qualità diffusa (Art.6)



temi specifici

Classi di pendenza

-  Aree di versante con pendenza inferiore al 15%
-  Aree di versante con pendenza compresa tra 15% e 30%
-  Aree di versante con pendenza superiore al 30%



temi specifici

**ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO
 CATEGORIA STRUTTURA PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE**

 Emergenze Botanico Vegetazionali - Aree BA Perimetrazione di cui alla Circ. Reg. n. 7 del 9/9/1992

ZONE DI ALTISSIMO VALORE VEGETAZIONALE

 Complessi oro - idrografici (Boschi e pascoli interclusi - Artt. 34 e 35)

 Aree di interesse floristico e vegetazionale di piccole dimensioni

ZONE DI ALTO VALORE VEGETAZIONALE


 Boschi e pascoli (Artt. 34 e 35)

 Foreste demaniali (Art. 34)

 BA - aree di eccezionale valore (Art.11)

 BB - aree di rilevante valore (Art.11)


 BC - aree di qualità diffusa (Art.11)



temi specifici

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO
 CATEGORIA STRUTTURA PATRIMONIO STORICO CULTURALE

-  Paesaggio agrario di Interesse storico - ambientale (Art. 38)
-  Centri e nuclei storici ambito di tutela provvisorio (Art. 39)
-  Centro storico (Art. 39)
-  Nucleo storico (Art. 39)
-  Edifici e manufatti storici (Art. 40)
-  Aree archeologiche vincolate (Art. 41)
-  Aree archeologiche con segnalazione di ritrovamenti (Art. 41)
-  Aree centuriate certe (Art. 41)
-  Aree centuriate ipotizzate (Art. 41)
-  Punti panoramici (Art. 42)



temi di base

- Limiti amministrativi
- Confine provinciale
 - Sistema idrografico principale
 - Urbanizzato

Base raster utilizzata: Regione Marche - Carta Generale del Territorio - Foglio Sud
 aggiornamento generale anno 1995 - equidistanza tra le curve di livello mt 50
 Modello morfologico da DEM (Digital Elevation Model) con maglia a 20 metri
 derivato dalla Carta Tecnica Regionale

temi specifici

- Centuriazione Augustea
- Segni visibili della struttura centuriata
 - Cardo principale amandolese
 - Cardo e decumano max faleronese
 - Cardo e decumano max fermano
 - Segni viari
 - Centuriazione faleronese
 - Centuriazione fermana

approfondimenti

Centuriazione FERMO

Costruzione DECIUMANO MAX :
 A(I) Capodarco - B(I) viale Trento - C(I) Duomo Fermo - D(I) Convento Cappuccini - E(I) Villa Manoni
 F(I) Ele Vivo (confluenza fosso Capparucola) - G(I) confine territorio faleronese

Costruzione CARDO MAX:
 C(I) Duomo Fermo - H(I) Saori Cuori - I(I) Lapedona - L(I) Casa del Curato -M(I) Aso

- Segni presenti nel territorio di Fermo
- 1 (I) S. Crocifisso di Massacio
 - 2 (I) S. Stefano
 - 3 (I) Madonna di Castiglione
 - 4 (I) San Girolamo
 - 5 (I) Madonna Bruna
 - 6 (I) San Michele
 - 7 (I) San Quirico
 - 8 (I) San Marco di Forzano

Centuriazione Falerone

Costruzione DECIUMANO MAX :
 A(II) Fosso Roberto - B(II) Croce di Via - C(II) Croce di Castagneto - D(II) Case di Monteverde E(II) Contrada Capanne

F(II) Piane di Falerone - G(II) Piaggione - H(II) Contrada Morello - I(II) Case Ferrini -L(II) Confine P.S. Giovanni e S. Angelo in Pontano

M(II) Confluenza torrente Corona con Fosso Battagliani - N(II) Fosso Casarino

Costruzione CARDO MAX:

O(II) Villaggio Spiazzi- P(II) La Rota - Q(II) Madonna del Carmine - F(II) Piane di Falerone - S(II) Contrada Tacchiare

T(II) Confluenza torrente Forte maggio con il fiume Ele Vivo

Segni presenti nel territorio di Falerone

- (1) (II) Pila
- (2) (II) Cisterna
- (3) (II) Margliano
- (4) (II) Calanello
- (5) (II) Servigliano (Curetta)
- (6) (II) Agello
- (7) (II) Strada del Pozzo
- (8) (II) Via degli Spiazzi
- (9) (II) Strada di Gagliano

Singoli elementi architettonici:

- (10) (II) Vasca o Arca a base quadrangolare
- (11) (II) Madonna del Carmine -Q(II), presso Monte Vidon Corrado, incrocio Cardo Max con il terzo decumano destro
- (12) (II) Santa Maria di Gagliano
- (13) (II) San Liberato
- (14) (II) Morroni

Centuriazione Amandola


Costruzione DECIUMANO Fondamentale :

A(III) Monte della Rocca, rettilineo stradale Pian di Pleca - B(III) Vallato - C(III) Gabba - D(III) Gattari - E(III) Garulla

F(III) Falemo - G(III) Coletta fino al fiume Tenna

Costruzione CARDO Fondamentale:

H(III) il suo tracciato coincideva con il rettilineo della strada statale Ploena n°78 e segnava il confine con la colonia Urbisalviense



- **ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI INTERESSE COMUNALE**

- Piano Regolatore Generale

Il **PRG** del Comune di Caldarola è organizzato secondo tre principali “Sistemi”:

- A. SISTEMA INSEDIATIVO
- B. SISTEMA AMBIENTALE
- C. SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Le analisi ripartite per aree significative concernenti la popolazione, l’occupazione e le attività produttive, le residenze e le relative infrastrutture, i beni culturali ed ambientali, l’ambiente fisico, lo stato di dissesto idrogeologico (vedi relazione allegata al PRG), i vincoli esistenti, le attitudini culturali del territorio agricolo sono regolate da considerazioni articolate nell’ambito territoriale. Quadro economico generale relativo al riassetto urbanistico proposto. -Una cartografia dell’intero territorio comunale scala 1:10000 e per tutte le aree urbanizzate (aerofotogrammetrico), in scala 1:2000 contenenti beni culturali ed ambientali extraurbani da sottoporre a tutela Norme Tecniche di Attuazione.

Il Sistema ambientale contiene una serie di indicazioni relative ai principali caratteri ed elementi delle sistemazioni ambientali; disposizioni per una corretta realizzazione di interventi con evidenti effetti di tipo ambientale. Più precisamente si tratta dei principali elementi che interagiscono con la configurazione ambientale del territorio e cioè riguardanti il suolo, il sottosuolo e l’acqua.

Il PRG attribuisce un ruolo fondamentale nella programmazione urbanistica per il territorio al progetto di una serie di elementi e manufatti costituenti i principali spazi aperti di interesse e di uso pubblico nonché al riassetto e alla manutenzione in senso ambientale del territorio rurale: per raggiungere questi obiettivi il piano indica una serie di norme e di modalità per la progettazione e le realizzazioni di interventi che hanno evidenti implicazioni ambientali sia in ambito urbano che extraurbano.

L’assetto ambientale del territorio di Caldarola è quello rispetto al quale il piano ha investito con maggiore intensità di risorse sia da un punto di vista conoscitivo che progettuale: gran parte delle scelte di piano, infatti, partono da una precisa, approfondita e calibrata conoscenza dei caratteri ambientali del territorio comunale nei tre livelli indicati dal PPAR.

Il Piano cerca di mettere in risalto il notevole valore paesaggistico ed ecologico di una serie di ambienti e categorie di beni ricadenti nel territorio comunale attraverso una loro tutela che garantisca la conservazione delle risorse specifiche e allo stesso tempo ne permetta la fruizione.

- Sistema Ambientale – Ambiti di Tutela Definitivi – Sottosistema Geologico – Geomorfologico - Idrogeologico

Nessuna delle aree ricade all'interno dell'emergenza geomorfologica Gm n. 43 – “Valcimarra: Depositi quaternali di versante” mentre l'area 2 è soggetta a tutela idrogeologica ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923.

NTA di riferimento:

Art. 28 - Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche_PPAR

“Per emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili la serie stratigrafica umbro-marchigiana e le sue variazioni (serie continua, serie condensata, ecc.), gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno un valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali. Per emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti forre, gole, grotte, altipiani, morfologia glaciale, zone carsiche, alloctoni della Val Marecchia, coste a falesia e tutte le forme geomorfologiche, che hanno interesse scientifico-didattico. Per emergenze idrogeologiche si intendono le sorgenti dell'acquifero carbonatico di base, le sorgenti minerali e i corsi d'acqua. Le aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche sono individuate rispettivamente nelle tavv. 3A e 13 e nell'elenco allegato 1. All'interno di tali ambiti provvisori si applica la tutela integrale, di cui agli articoli 26 e 27. Prescrizioni di base permanenti. a - Nell'ambito dei progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree-campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili, comunque nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 50. b - Gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli articoli 9, 29, 30, 31 e 32. Compete agli strumenti urbanistici generali: a - acquisire le identificazioni operate dal Piano e completare il censimento delle emergenze geologiche e geomorfologiche, nonché individuare e censire quelle idrogeologiche, sulla base di quanto definito dall'articolo 6 integrandolo con gli elaborati previsti dall'articolo 9, quarto comma, lettera d). Le eventuali modifiche degli elaborati stessi possono essere apportate soltanto attraverso ulteriori e approfondite verifiche e studi di natura tecnico-scientifica e comunque dettagliando ulteriormente la scala di rappresentazione grafica; b - definire gli ambiti di tutela annessi alle emergenze in oggetto in base ai criteri stabiliti dall'articolo 27 bis; c - stabilire le prescrizioni per la tutela delle suddette emergenze nonché degli ambiti di tutela annessi.”

Art.22.- Definizione delle prescrizioni di base permanenti di PTC per le categorie della struttura geomorfologica: emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche_PTC

“Il PTC nella tavola di cui all'art. 2.1.1.2.2 individua emergenze geomorfologiche per le quali valgono le seguenti prescrizioni :

a – Nell'ambito dei progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree-campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili nel rispetto delle norme della pianificazione di settore;

b – Gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo , fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate a criteri e a procedure che evitino l'alterazione dei caratteri delle emergenze individuate e privilegino soluzioni di progetto idonee ad assicurare la loro compatibilità con :

il mantenimento dell'assetto geomorfologico d'insieme;

la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate dalle trasformazioni;

il non occultamento delle peculiarità geologiche e paleontologiche che eventuali sbancamenti portino alla luce.

In particolare si tratta delle seguenti emergenze: 1) S. Martino: affioramenti di paleosuoli risedimentati appartenenti ad interglaciali antichi (Riss-Wurm); 2) S. Martino: depositi lacustri e fluvio-lacustri con resti di fauna appartenenti al pleistocene inferiore; 3) Monte Fema: versante con trincee evidenti, connesse a fenomeni gravitativi che interessano la scaglia rosata; 4) Muccia: depositi travertinosi di facies prevalentemente di cascata, con all'interno depositi argillosi; 5) località Valdiea: deformazione gravitativa in roccia (scaglia rossa); contatto tra le alluvioni del pleistocene superiore, sottostanti ad una placca di scaglia rossa; 6) Monte Frascare: trincee (legate ad una deformazione gravitativa profonda, tuttora attiva); 7) località Vico di Fiordimonte: contatti anomali nella successione sedimentaria umbro-marchigiana, causati da antichi scivolamenti gravitativi (che hanno sovrapposto placche arenacee del messiniano sulla scaglia cinerea dell'oligocene); 8) "Stoni" di Fiuminata: polle di acqua in pressione (confinata tra due livelli impermeabili della sequenza fluvio-lacustre della piana); 9) Valle del Rudielle: successione stratigrafica del giurassico-cretaceo ammoniti.”

- Assetto Ambientale – Ambiti di Tutela Definitivi – Sottosistema Botanico – Vegetazionale

Nessuna delle aree oggetto di variante ricade nell'ambiente delle gole calcaree – Gola di Bistocco che non ha una NTA di riferimento.

- Assetto Ambientale – Ambiti di Tutela Definitivi – Sottosistema Storico – Culturale

L'area 4 oggetto di variante è esente dalla tutela delle Strade Panoramiche e dei Percorsi storici in quanto ricade all'interno della tutela integrale dei Centri e Nuclei Storici. I tratti delle strade, che interessano il progetto di variante, attraversano aree dei centri storici in cui la percezione visiva risulta già compromessa dalla presenza di elementi antropici.

NTA di riferimento del PPAR:

Art. 39 - Centri e nuclei storici

“I centri ed i nuclei storici sono quelli individuati nelle tavv. 8 e 15 ed elenco allegato 2 nonché tutti quelli che gli strumenti urbanistici comunali perimetrano come zona “A” di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Per alcuni dei centri e nuclei indicati nella tav. 15 e elenco allegato 2 il Piano stabilisce perimetri provvisori degli ambiti di tutela cartograficamente delimitati. Per gli altri centri e nuclei storici, salvo che per quelli di fondovalle non più in diretta contiguità col paesaggio circostante, a partire dal limite della zona “A” perimetrata ai sensi del D.M. 1444/68 o, in mancanza, dal perimetro del tessuto urbanizzato risultante dalla carta IGM 1892-1895, è stabilito un ambito provvisorio di tutela definito, in rapporto alla collocazione geografica, come indicato nella tav. 15 e alla superficie territoriale come segue: c1 - per i centri e nuclei di crinale o di poggio x2x3 metri 3,14 superficie territoriale = c2 - per i centri e nuclei di versante x2x2 metri 3,14 superficie territoriale = c3 - per i centri e nuclei di fondovalle x2 metri 3,14 superficie territoriale = Per i centri e nuclei storici, delimitati come zona “A”, ma non riportati nella tav. 15 e nell'elenco allegato 2, l'ambito provvisorio di tutela è calcolato con la formula c3, salvo che per quelli di fondovalle non più in diretta contiguità col paesaggio circostante. All'interno degli ambiti provvisori si applicano le norme di tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 per un terzo a partire dal margine del centro storico. Per la parte restante si applicano le norme di tutela orientata di cui ai medesimi articoli. Prescrizioni di base transitorie. All'interno degli ambiti provvisori di tutela integrale sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche. Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57. Prescrizione di base permanenti. Nelle aree interne adiacenti al margine della zona A, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi, di cui all'articolo 31 della legge 457/78. Nei casi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) del suddetto articolo, gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico. Compete agli strumenti urbanistici generali: a - verificare e, ove necessario, definire i perimetri dei centri e nuclei storici, includendovi il tessuto urbanizzato esistente nella carta IGM del 1892-1895, ove presenti elementi di interesse storico-ambientale; b - definire gli ambiti di tutela in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis; c - stabilire le prescrizioni per la tutela particolare delle aree esterne adiacenti al margine dei centri e nuclei, che siano in relazione significativa col paesaggio circostante da assoggettare prevalentemente ad interventi di recupero e di ripristino ambientale.”

Art. 43 - Punti panoramici e strade panoramiche.

“I punti panoramici e le strade panoramiche sono individuati nella tav. 7. Prescrizioni di base permanenti. Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n. 400/1979. Inoltre, lungo le strade di cui al presente articolo ed in quelle comprese nei punti panoramici individuati nella tav. 7, le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 sono aumentate del 50%, mentre per le strade non classificate ai sensi del citato Decreto Ministeriale si applica una fascia di rispetto minima di mt. 20. E fatto comunque salvo il disposto della L.R. 34/75. Compete agli strumenti urbanistici generali: a - verificare l'individuazione dei punti e delle strade di cui al primo comma e completarne il censimento; b - definire i relativi ambiti di tutela in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis.”

o Piano di Zonizzazione Acustica

Lo strumento che disciplina il regolamento sullo stato acustico del territorio del comune di Caldarola è costituito dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/11/2013.

Il Piano rappresenta di uno strumento di gestione acustica del territorio comunale aderente al dettato della legislazione nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla Legge Quadro n. 497 del 25 ottobre 1995, al DPCM 14 novembre 1997, al DPCM 31 marzo 1998, alle linee guida di cui alla D.G.R.M. n. 896/03 ed alla Legge Regionale n.28 del 14/11/2001.

Il Piano prevede la classificazione del territorio in 6 classi come di seguito riportate:

CLASSE I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe la aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza da attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di popolazione.

CLASSE VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tutte le aree rientrano nella *CLASSE III – Aree di tipo misto*, con parte delle aree 2 e 3 anche nella *CLASSE V – Aree prevalentemente industriali* e parte dell'area 4 anche nella *CLASSE IV – Aree di intensa attività umana*.

Per gli interventi previsti risulta verificata la compatibilità delle destinazioni d'uso proposte con il Piano di classificazione acustica ai sensi della L.R. 28/2001;

H. PROPOSTA DI VARIANTE PRG

La necessità delle varianti puntuali al vigente PRG del Comune di Caldarola, nelle aree e nelle parti analizzate e descritte, nascono successivamente al verificarsi dello sciame sismico avvenuto a partire dal 24/08/2016, che ha coinvolto gran parte del patrimonio immobiliare presente nel territorio del Comune di Caldarola.

Tali azioni a variante del PRG sono volte a completare alcuni interventi di Protezione Civile nonché a garantire una rapida ed oculata ricostruzione del patrimonio edilizio, dando al tempo stesso la possibilità di migliorare alcune situazioni critiche e disagiate, anche al fine di realizzare un nuovo sistema di viabilità esterno al nucleo storico, in modo tale da rendere il nuovo asse viario da realizzare un vero e proprio “biglietto da visita” per il territorio che, al tempo stesso, potrà garantire un percorso fruibile e sicuro in caso di emergenza.

Di seguito si procede a descrivere in maniera specifica le caratteristiche di variante.

Le varianti consistono principalmente nella modifica della zonizzazione data alle varie aree in oggetto, in particolare si riportano le modifiche apportate per ciascuna area interessata:

1. PARCHEGGIO AREA SAE: l'area che si trova lungo Via Alessandro Grifi, destinata a parcheggio a servizio dell'area S.A.E., per mero errore, nella VARIANTE 1 del PRG non è stata aggiornata della destinazione: tale area, ad oggi, destinata **FA-5** cioè “**Attrezzature pubbliche di assistenza di Protezione Civile**”, sarà aggiornata con la destinazione **P** “**Zone di Parcheggio**”;

2. REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA AREA S.A.E. E VIA BUSCALFERRI: in questa area, l'intervento da mettere in atto si attua mediante la modifica della destinazione delle varie aree comprese, infatti questo spazio verrà convertito in area **STR**, cioè “**Zone adibite a strade**” e contestualmente alcune zone riconvertite in **Vn1** “**Zone di Viabilità**”, **Vn3** “**Zone Verdi di Rispetto**”, **FA5** “**Attrezzature Pubbliche di Assistenza di Protezione Civile**” e **FA2** “**Attrezzature di interesse Comune**”;

3. AREA SOSTA CAMPER: l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una nuova “Area sosta Camper” situata all'interno del territorio comunale di Caldarola e nello specifico nella zona di Via Martiri di Montalto, nelle immediate vicinanze della rotatoria all'ingresso del paese. Il progetto prevede di modificare la destinazione da **D2** o meglio “**Zona PIP – Zone Produttive**” a **FA4** cioè “**Attrezzature pubbliche con funzione di Protezione Civile**”.

4. NUOVO PARCHEGGIO VIA FALERIENSE: la necessità di dotare il territorio comunale di un parcheggio di scambio per la mobilità dolce, è stato individuato come spazio idoneo l'area adiacente in Via Faleriense, punto di ingresso/uscita del centro storico comunale. Tal intervento necessario per lo sviluppo del turismo sostenibile finalizzato alla riscoperta del territorio, anche alla luce del ritorno alla normalità post-sisma necessita di modificare la destinazione da **Vn3** “**Zone Verdi di Rispetto**” a **P** “**Zone di Parcheggio**”.

La presente variante incide e modifica i seguenti elaborati:

- *TAV. C1.1 – Inquadramento generale;*
- *TAV. C2.1 – Centro Storico e Pievofavera;*

con la presente sono stati aggiornati gli elaborati di seguito riportati in quanto si sono riscontrati errori nelle legende, e aggiornate le perimetrazioni dei Piani Attuativi del Capoluogo e dei Nuclei Frazionali:

- *TAV. C3.1 – Pievofavera;*
- *TAV. C4.1 – Bistocco;*
- *TAV. C5.1 – Croce;*
- *TAV. C6.1 – Valcimarra;*
- *TAV. C7.1 – Vestignano;*

Il Responsabile del Procedimento VAS
Ing. Spinaci Andrea

**Documento sottoscritto in forma digitale